



COMUNE DI CORCIANO

Provincia di Perugia

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 25 DEL 27-02-17

**OGGETTO: TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE -
CONFERMA DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2017-**

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventisette del mese di febbraio alle ore 15:00, nella sede dell'Ente previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge, si é riunita la Giunta Comunale.

Alla discussione dell'argomento di cui all'oggetto sono presenti i Signori:

BETTI CRISTIAN	Sindaco	P
CASELLI SABRINA	Vice sindaco	P
PIEROTTI LORENZO	Assessore	P
Baldelli Franco	Assessore	P
Terradura Luca	Assessore	P
Felici Giuseppe	Assessore	P

Partecipa il Vice Segretario Generale BARBARA PALTRICCIA

Presenti n. 6 - Assenti n. 0 - In carica n. 6 - Totale componenti n. 6.

Assume la Presidenza il Sig. CRISTIAN BETTI nella sua qualità di Sindaco e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui all'oggetto, segnata all'Ordine del Giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993 che introduce le norme per l'applicazione dei tributi locali minori, tra cui la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 25, della L. 208/2015, il quale ha abrogato l'art. 11 del D.Lgs 23/2011, ove si prevedeva l'entrata in vigore dal 1° gennaio 2016 dell'imposta municipale secondaria in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e dei relativi canoni;

CONSIDERATO che per effetto di quanto sopra, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche resta in vigore anche negli anni successivi al 2016;

VISTO l'art. 40 capo II, del suddetto D.Lgs. 507/93, con il quale i comuni sono tenuti ad adottare le tariffe per la tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche entro il 31 ottobre di ogni anno per l'anno successivo;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, il quale stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine precedente, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'art. 63 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, come modificato dall'art. 18 della Legge 23/12/1999, n. 488, il quale introduce i criteri, a partire dal 01/01/2000, per l'applicazione della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle concernenti attività strumentali ai servizi medesimi, determinando la tassa in misura forfettaria in base al numero delle utenze esistenti alla data del 31/12 dell'anno precedente a quello di imposizione nelle misure di Lire 1.500 (€ 0,77) ad utente per i comuni fino a 20.000 abitanti e di Lire 1.250 (€ 0,65) ad utente per quelli oltre i 20.000 abitanti;

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 06/05/1994 e successive modificazioni, nel testo attualmente vigente;

VISTO l'art. 5, comma 11, del D.L. 244/2016, il quale fissa il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione del triennio 2017-2019 al 31/03/2017;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 26, della L. 208/2015, come modificato dall'art. 1, comma 43, della L. 232/2016, il quale ha stabilito che: *“al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017 e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno*

2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ne' per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000”;

VISTO l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: “A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”;

RICHIAMATA:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 06/05/1994 con la quale si fissavano le tariffe per la tassa per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche in vigore dal 1994;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 04/04/2016 con la quale si confermavano per l'anno 2016 le tariffe della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche temporanea e permanente nella misura vigente nell'anno 2015;

VISTO l'art. 63, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 446/1997, come modificato dall'art. 18 della Legge 488/99, il quale prevede che le tariffe applicate per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, pari a Lire 1.250 (€ 0,65) per utente nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, tra i quali rientra il Comune di Corciano, con un minimo di Lire 1.000.000 (€ 516,46), siano rivalutate annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 Dicembre dell'anno precedente;

CONSIDERATO che il Comune di Corciano ha superato la soglia di 20.000 abitanti dal 31/12/2013 e che, pertanto, la tariffa di base applicabile per l'anno 2016 è quella di € 0,65 ad utente, da rivalutare in base alle variazioni intervenute all'indice ISTAT dei prezzi al consumo tra il 31/12/2000 ed il 31/12/2016;

RILEVATO che la variazione complessiva dei prezzi al consumo registrata dall'ISTAT tra il 31/12/2000 ed il 31/12/2016 è pari al 30,10% (di cui 0,4% tra il 31/12/2015 ed il 31/12/2016) e che, pertanto, si registra una variazione dello 0,40% rispetto all'anno 2015;

RITENUTO al fine di assicurare entrate sufficienti a finanziare i programmi di spesa e per il corretto equilibrio finanziario dell'ente per i servizi istituzionali, di confermare anche per l'anno 2017 le tariffe nella misura vigente nel corso del 2016, tenuto conto che, in base alla variazione registrata dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo nell'anno 2016, non occorre effettuare per l'anno 2016 la rivalutazione

prevista dall'art. 63, comma 2, lettera f, punto 4), del D.Lgs. 446/97 della tariffa per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi;

ACQUISITI il parere di regolarità tecnica del Responsabile dell'Area Economico-finanziaria ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio finanziario, in conformità all'art. 49 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina delle entrate, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 11/12/1998;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

CON VOTI unanimi, favorevoli, espressi ai sensi di legge in forma palese,

DELIBERA

- 1) di confermare per l'anno 2017 le tariffe della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche temporanea e permanente nella misura vigente nell'anno 2016, fatto salvo quanto stabilito dal successivo punto 2).
- 2) di dare atto che la tariffa prevista per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, di cui all'art. 63, comma 2, lettera f), punto 1), del D.Lgs. 446/97, vigente nell'anno 2017 è pari ad € 0,846 ad utente;
- 3) di comunicare la presente deliberazione entro 30 giorni, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs 507/93, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, secondo quanto altresì previsto dall'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011;
- 4) di dichiarare, ravvisata l'urgenza la presente deliberazione, con votazione separata, favorevole e unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/00, tenuto conto del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

Il sottoscritto responsabile del servizio interessato in relazione alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE
BALDONI STEFANO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario in relazione alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole sotto il profilo della regolarità contabile.

IL RESPONSABILE
BALDONI STEFANO

Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
BARBARA PALTRICCIA

IL PRESIDENTE
CRISTIAN BETTI

Pubblicazione Albo Pretorio n. **304** del **07-03-17**

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

Viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi:
dal **07-03-17** al **22-03-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1.

Viene comunicata con lettera n. del alla Prefettura.

Viene comunicata, con lettera prot. n. **7086** in data **07-03-17**,
ai signori capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125.

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Corciano, li 07-03-2017



IL VICE SEGRETARIO GENERALE
BARBARA PALTRICCIA

La delibera è divenuta esecutiva,

il giorno 27-02-2017 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

Corciano, li 07-03-2017



Il Vice Segretario Generale
BARBARA PALTRICCIA